

CONVENZIONE CON LA ASL N. 7 SULCIS IGLESIENTE PER L'ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA- SERVIZIO DI ELISOCORSO

TRA

L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro Via Luigi Oggiano n. 25, codice fiscale e partita IVA 01526480916, PEC protocollo generale@pec.areus.sardegna.it, in atto rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, CF. BTTSNT61C53L781D, legale rappresentante, nella sua qualità di Direttore Generale,
e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, di seguito denominata ASL 7, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE:

1. con la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 12 del 04.04.2018 sono stati definiti i contenuti dei corsi di formazione e certificazione delle competenze per operatori dell'Elisoccorso regionale (HEMS);
2. con deliberazione G.R. n. 67/9 del 16.12.2016 sono state definite le modalità operative per la gestione da parte di AREUS del servizio di Elisoccorso –Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) ed eliambulanza (HAA) regionale;
3. con la Legge Regionale n. 24 del 11.11.2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” è stato definito il modello di governo del sistema sanitario regionale e avviato il processo di riforma;
4. l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 ricomprende l'AREUS tra gli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e l'art. 20 statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti, quali lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1–Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'AREUS e la ASL 7 per l'utilizzo dei professionisti necessari ad assicurare un servizio di Elisoccorso efficace ed omogeneo sul territorio regionale.

L'AREUS e la ASL 7 con la presente convenzione perseguono, altresì, il comune obiettivo di mantenere elevato il livello di professionalità del personale sanitario chiamato a svolgere attività di

emergenza e urgenza sia all'interno che all'esterno dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie. Il servizio sarà reso anche grazie alla disponibilità di Dirigenti Medici e Infermieri dipendenti della ASL 7 individuati tra il personale adeguatamente formato, per i quali il rapporto di dipendenza non subirà alcuna modifica.

Si stabilisce che tra l'AREUS e la ASL 7 vi sia un costante confronto per il tramite delle ATREU e del servizio di Elisoccorso (fronte AREUS), i Servizi di Pronto Soccorso, i Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA), le strutture ospedaliere operative sull'area di competenza (fronte ASL), al fine di realizzare un sempre più integrato percorso clinico assistenziale extra e intra-ospedaliero e di favorire lo sviluppo delle reti di patologia attivate a livello regionale e direttamente correlate all'attività di emergenza e urgenza sanitaria.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione, così come ogni altra attività o adempimento connesso al servizio di Elisoccorso, devono essere garantite dal personale sanitario della ASL 7 al di fuori del normale orario di servizio, con salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari previsti per l'attività istituzionale di competenza e con criteri di rotazione tali da rispettare le normative vigenti in materia di orario di lavoro.

A tal proposito i Direttori/Responsabili delle Strutture a cui afferisce il personale sanitario coinvolto, nonché lo stesso personale, devono attestare la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014.

Nello svolgimento del servizio l'AREUS assicura tutti i beni e servizi necessari al regolare espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 2 – Adempimenti e verifica

L'AREUS è competente al coordinamento del personale dipendente delle Aziende Sanitarie regionali coinvolte nel servizio di Elisoccorso; alla formazione e all'aggiornamento del personale mediante definizione e realizzazione di percorsi formativi omogenei e standardizzati; al rimborso degli oneri stipendiali sostenuti dalla ASL7 per l'utilizzo del personale nel servizio di Elisoccorso.

L'AREUS è tenuta a verificare l'attività svolta dal personale assegnato al servizio di Elisoccorso e a segnalare alla ASL 7 le eventuali inadempienze o comportamenti non conformi ai protocolli clinico assistenziali e a quanto stabilito nella presente convenzione.

L'AREUS assicura in particolare quanto di seguito sintetizzato:

- l'organizzazione dell'attività di Elisoccorso, sia nelle situazioni ordinarie che negli eventi maggiori di competenza territoriale, ed il supporto all'equipe di soccorso sul territorio, sia di tipo logistico che sanitario. L'AREUS coordina l'attività di Elisoccorso tramite i Responsabili medici ed infermieristici della struttura organizzativa di riferimento;
- la disponibilità di idonee apparecchiature, divise, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, presidi medico chirurgici, attrezzature, farmaci;
- la gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, stoccaggio e scarico di quanto elencato nel punto precedente;
- il rimborso degli oneri sostenuti dalla ASL 7 previa rendicontazione amministrativa delle prestazioni eseguite, come meglio specificato nel successivo articolo 4;

Le parti sono tenute ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, a comunicare tempestivamente all'altra parte ogni circostanza che ne ostacoli o impedisca l'attuazione, per l'adozione delle azioni conseguenti a garantire la regolare gestione del servizio.

Art. 3 – Risorse umane e condizioni economiche

L'ASL 7 si impegna a garantire le prestazioni professionali dei propri dipendenti per assicurare lo svolgimento del servizio di emergenza e urgenza in Elisoccorso.

L'ASL 7 è preposta al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

È escluso dallo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione il personale che:

- abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- abbia limitazioni fisiche allo svolgimento dell'attività lavorativa in Elisoccorso;
- fruisca della riduzione di orario (permessi ex legge 104/1992, permessi giornalieri ecc.).

A fronte dell'espletamento delle prestazioni l'AREUS corrisponderà un compenso lordo così determinato:

- Prestazione Infermieristica: € 40,00 (euro quaranta/00) per ogni ora di prestazione resa, oltre all'IRAP ed agli oneri sociali;
- Prestazione Medica: € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni ora di prestazione resa, oltre all'IRAP;

Dalla stipula della presente convenzione non deriverà alcun onere a carico del bilancio della ASL 7.

AREUS riconoscerà, in occasione di ogni accesso, il diritto al rimborso chilometrico, dalla sede di lavoro abituale del dipendente alla sede dell'Elisoccorso, in misura pari ad 1/5 del costo della benzina.

Per il personale infermieristico il diritto al rimborso chilometrico, nella misura e per i tragitti sopra indicati, è limitato ai soli chilometri eccedenti i 50.

Requisiti professionali e procedure di individuazione

Il personale medico e infermieristico che opera nel servizio di Elisoccorso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'AREUS all'atto della selezione.

Rientra tra le responsabilità dell'AREUS rilevare eventuali carenze di conoscenze, di competenze o di comportamenti che possano pregiudicare la regolarità del servizio e di segnalarle alla ASL, la quale provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza.

Coperture assicurative

Oltre alle coperture assicurative previste per le attività di Elisoccorso a carico dell'operatore di volo (Airgreen Srl), la responsabilità civili terzi e prestazioni d'opera dei dipendenti della ASL, impiegati nello svolgimento di qualsiasi attività inerente il servizio di emergenza extra ospedaliera 118 oggetto della convenzione, trova copertura nell'operatività della polizza RCT/O stipulata da AREUS con la propria Compagnia Assicurativa, prestata in relazione alle attività istituzionali dell'Azienda.

Attività di sorveglianza sanitaria

L'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008, relativi alla sorveglianza sanitaria per l'idoneità specifica all'attività prestata nell'ambito del soccorso sanitario extra-ospedaliero, è a carico del Medico di Sorveglianza Sanitaria AREUS.

Procedimento disciplinare

La ASL 7 esercita, nei confronti dei propri dipendenti, il potere disciplinare di competenza sulla base della normativa vigente e del regolamento aziendale.

L'AREUS segnala alle strutture di riferimento della ASL 7 i comportamenti del personale passibili di provvedimenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare, affinché siano avviati i relativi procedimenti, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 4 – Rendicontazione

Trimestralmente, AREUS renderà analiticamente le prestazioni erogate dai singoli professionisti dipendenti della ASL 7 in base alla presente convenzione.

La ASL 7 sulla base dei rendiconti trasmessi da AREUS ed effettuate le verifiche di competenza, emetterà una fattura unica trimestrale nei confronti dell'AREUS.

L'AREUS si impegna a provvedere al pagamento nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della fattura.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali, il compenso affluirà alla ASL 7 che provvederà ad attribuire la quota spettante al personale medico e infermieristico che ha prestato l'attività professionale in parola, come previsto dai vigenti CCNL di categoria.

Art. 5 – Formazione e didattica

L'AREUS garantisce la formazione e l'aggiornamento, iniziale e di retraining, del personale messo a disposizione dalla ASL 7 per l'attività oggetto della presente convenzione, prevista per il ruolo ricoperto da ciascuna figura professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, integrata da percorsi complementari specifici definiti da AREUS, e programmati nell'ambito della pianificazione annuale.

AREUS si impegna a programmare e realizzare la specifica formazione e aggiornamento per l'attività di soccorso sanitario extra-ospedaliero degli operatori sanitari provenienti dalla ASL 7.

La ASL 7 provvede a realizzare la formazione e l'aggiornamento previsto per il ruolo ricoperto da ciascuna figura professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale, comunque, finalizzata al completamento della formazione del personale (es. corso ACLS, EPALS ecc.).

È a carico dell'AREUS la spesa della partecipazione all'attività formativa specifica per il servizio oggetto della presente convenzione, da parte del personale della ASL 7 che sarà svolta in orario istituzionale, anche parzialmente.

Art. 6 – Beni e servizi necessari all'erogazione del servizio

L'AREUS si impegna a garantire e a gestire le spese inerenti gli idonei spazi fisici (basi di elisoccorso) i beni e i servizi sanitari e non sanitari, quali ad esempio il vestiario, i farmaci ed i

dispositivi medici, le apparecchiature elettromedicali, le risorse e le strutture necessarie per assicurare il corretto funzionamento dell'erogazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Maxi emergenze: supporto sanitario

È compito istituzionale di AREUS rispondere con immediatezza ad eventi straordinari non programmabili quali: eventi incidentali maggiori, catastrofi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

AREUS si impegna a coinvolgere per tali attività prioritariamente, per quanto possibile, personale assegnato in modo esclusivo all'attività di emergenza urgenza. Qualora fosse necessario ricorrere anche a personale non dedicato in modo puntuale sarà concordato, nei limiti del possibile, il coinvolgimento di altro personale debitamente formato.

Art. 8 – Gestione della documentazione sanitaria e flussi informativi

Nell'ambito della gestione del servizio di Elisoccorso, la documentazione sanitaria è rappresentata dalla documentazione che registra -su supporto digitale e/o cartaceole informazioni sanitarie, logistiche e organizzative relative al soccorso sanitario effettuato.

Le responsabilità relative alla gestione di tale documentazione sono in capo all'AREUS, che le esercita operativamente anche per il tramite dei propri referenti.

Il personale sanitario assegnato allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono autorizzati, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività affidate e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Inoltre, in qualità di soggetti autorizzati dall'Azienda, sono altresì, tenuti:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) secondo il Regolamento aziendale in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo e forma.

Con Delibera n. 120 del 15.06.2021 AREUS ha disposto l'aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), a favore dell'operatore economico QUALIFICA GROUP SRL, con sede in Via Di Vermicino, 186 00133 – Roma, Email: areusgdpr@qualificagroup.it, a garanzia della protezione delle persone fisiche con riguardo anche al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Gestione della qualità e del rischio

Obiettivo dell'AREUS è di sviluppare e mantenere un sistema integrato di gestione della qualità e

del rischio in linea con le indicazioni regionali e ministeriali.

Tale sistema è finalizzato ad assicurare il supporto metodologico e operativo necessario al coordinamento e all'omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi e alla rilevazione, all'analisi e alla gestione delle criticità in ambito regionale.

Art. 10 – Validità e durata

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di stipula. Con cadenza annuale, tenendo ferma la durata del presente accordo, l'AREUS e la ASL 7 procederanno alla verifica dell'attuazione e all'eventuale aggiornamento necessario, formalmente condiviso.

Art. 11 – Foro competente

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria.

Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia.

In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

L'AREUS, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

La ASL 7, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus